



Al S.G.f.f.
c.p.c. al
direz. del personale

Roma, 2 agosto 2010

Gentile dottore,

le OO.SS. scriventi intendono segnalare che la recente novità introdotta (o in via di introduzione), relativa all'installazione di sistemi di videosorveglianza, appare lesiva non solo di diritti dei lavoratori a tutela della loro dignità e riservatezza, ma anche delle prerogative delle OO. SS., in quanto contrastante sia con le recenti disposizioni emanate dal Garante della Privacy, sia con le norme di legge.

Infatti:

- l'articolo 4 della legge 300/70 stabilisce che: **"È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori.**

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro, dettando ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti".

- il Garante della privacy ha di recente adottato il Provvedimento in materia di videosorveglianza (8 aprile 2010) che tra l'altro dispone: **"4.1. Rapporti di lavoro. Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge). Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature, "dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti" (v., altresì, artt. 113 e 114 del Codice; art. 8 l. n. 300/1970 cit.; art. 2 d.lg. n. 165/2001).(...)** Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codice.

Conseguentemente, le OO.SS. Le chiedono di convocare con urgenza un tavolo sindacale per illustrare le finalità e le modalità tecniche della installazione, al fine di ricercare un accordo preventivo sulla installazione di un sistema di video sorveglianza e comunque di escludere che le telecamere siano orientate sul badge.

[Three handwritten signatures]

